

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024 (Rv. 671309-01)

Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Immediatezza della contestazione - Carattere relativo - Contenuto - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, è stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare intervenuta oltre un anno dopo gli ultimi fatti addebitati al dipendente).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024 (Rv. 671309-01)